



CITTA' DI VIGEVANO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 27/06/2013

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e componenti del tributo
- Art. 3 - Costo di gestione
- Art. 4 - Determinazione tariffa
- Art. 5 - Articolazione della tariffa
- Art. 6 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 7 - Modalità di determinazione degli occupanti
- Art. 8 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 9 – Esclusione ed esenzione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 10 - Soggetti Passivi
- Art. 11 - Determinazione base imponibile
- Art. 12 - Riduzioni
- Art. 13 - Riduzioni per raccolta differenziata utenze domestiche
- Art. 14 - Riduzioni per avvio al recupero rifiuti assimilati agli urbani utenze non domestiche
- Art. 15 - Rifiuti speciali e assimilati e limiti di assimilazione
- Art. 16 - Rifiuti speciali e rifiuti assimilati – modalità di tassazione
- Art. 17 - Ulteriori esenzioni
- Art. 18 - Cumulo riduzioni e agevolazioni
- Art. 19 - Istituzioni scolastiche
- Art. 20 - Tributo giornaliero
- Art. 21 - Maggiorazione servizi indivisibili
- Art. 22 - Tributo Provinciale
- Art. 23 - Dichiarazione inizio occupazione, variazione, cessazione
- Art. 24 - Rimborsi e discarichi amministrativi

Art. 25 - Funzionario responsabile e poteri del Comune

Art. 26 - Accertamento

Art. 27 - Sanzioni

Art. 28 - Riscossione ed importo minimo

Art. 29 - Norme di rinvio

Art. 30 - Entrata in vigore

Art. 31 - Disposizioni transitorie

Art. 32 - Clausola di adeguamento

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ai sensi dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni e in base ai criteri del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 relativamente alla commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

Art. 2
Istituzione e componenti del tributo

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del DL 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.
2. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) *componente rifiuti* destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento;
 - b) *componente servizi* destinata a finanziare i costi relativi ai servizi comunali indivisibili. Tale componente consiste in una maggiorazione, pari a euro 0,30 al metro quadrato, con possibilità di aumento fino a euro 0,40, applicata alla tariffa, ai sensi dell'art. 14 comma 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.

Art. 3
Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo nel Piano finanziario successivo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 4

Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario a seguito di Deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente in applicazione dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006.

Art. 5

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, come individuati nell'apposita deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione della tariffa.
4. La *quota fissa della tariffa per le utenze domestiche* è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.1, Allegato 1, del DPR 158/99.
5. La *quota variabile della tariffa per le utenze domestiche* è determinata in relazione al numero degli occupanti secondo quanto previsto al punto 4.2, Allegato 1, del DPR 158/99.
6. La *quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche* è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo quanto previsto al punto 4.3, Allegato 1, del DPR 158/99.
7. La *quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche* è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo quanto previsto al punto 4.4, Allegato 1, del DPR 158/99.
8. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, sia relativa alle utenze domestiche (ka-kb) che non domestiche (Kc-Kd), sono individuati per ogni classe di attività nella delibera di determinazione della tariffa.

Art. 6
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'Allegato 1 del DPR 158/99.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste negli allegati di cui sopra viene di regola effettuato sulla base del codice ATECO dell'attività e/o sulla base dell'iscrizione alla CCIAA relativamente all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base ai commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività, a tale parte di superficie si applica la tariffa prevista per la specifica attività svolta.

Art. 7
Modalità di determinazione degli occupanti

1. Per le utenze domestiche il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1° gennaio di ogni anno solare. In caso di presenza nella stessa unità ad uso abitativo di più nuclei familiari, la tariffa è determinata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Devono comunque essere dichiarate le persone non facenti parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimoranti nell'utenza, per almeno sei mesi, anche non consecutivi, nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. In caso di attività lavorativa/di studio all'estero o degenze in istituti di ricovero, comunità, centri socio-educativi e simili, per periodi non inferiori all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che tale circostanza venga preventivamente dichiarata e debitamente documentata.
3. Per le utenze domestiche non condotte da soggetti residenti nel Comune l'utente deve dichiarare il numero dei componenti del nucleo familiare che viene assunto ai fini di determinazione della tariffa.
4. In caso di cantine, autorimesse, luoghi di deposito e simili condotte da soggetti privi di utenze domestiche nel territorio del Comune, tali luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative possedute/detenute da soggetti già ivi residenti, non occupate e non locate e tenute a disposizione, avendo gli stessi trasferito la propria residenza/domicilio in istituti di ricovero, sanitari o simili il numero degli occupanti è fissato, previa richiesta documentata, in una unità.
6. Il numero degli occupanti per le nuove utenze è quello risultante alla data di apertura.

Art. 8
Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati.
2. Sono escluse dalla tassazione:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 9
Esclusione ed esenzione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati non comportano la produzione di rifiuti.
2. Sono *escluse* dalla tassazione le seguenti fattispecie:
 - a) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore centrali termiche, celle frigorifere, silos e simili;
 - b) balconi e terrazze aperte;
 - c) aree impraticabili o intercluse;
 - d) impianti sportivi per la sola parte riservata alla pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) stalle e/o ricovero animali e simili;
 - f) edifici o loro parti adibiti al culto;
 - g) per gli impianti di distribuzione del carburante: le aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
 - h) impianti di lavaggio.

Vista la particolare natura di tali fattispecie non è previsto l'obbligo di dichiarazione iniziale o di variazione.

3. Sono *esenti* da tassazione le seguenti fattispecie:
 - a) unità immobiliari interessate da lavori di restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia;
 - b) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili.

Le circostanze di cui sopra devono essere indicate nella denuncia iniziale o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione, pena il mancato riconoscimento del beneficio, con recupero del tributo oltre agli interessi di mora e alle sanzioni.

Art. 10
Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibile di produrre rifiuti urbani e/o assimilati.
2. In caso di parti comuni condominiali di cui all'art 1117 del codice civile, detenute o occupate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o dai conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ad aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il tributo è dovuto con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Art. 11

Determinazione base imponibile

1. La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali di altezza inferiore a 1,5 mt. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. La modalità di cui al comma 1 del presente articolo verrà modificata in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 13 del DL 201/2011 e s.m.i.

Art. 12

Riduzioni

1. Riduzioni tariffarie, nella misura del 30 % sono previste in caso di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa qualora l'utenza sia posta ad una distanza pari o superiore a Km 1 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente.
4. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano sia alla parte fissa che alla parte variabile.
5. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano qualora siano debitamente dichiarate e documentate nella dichiarazioni iniziale o di variazione e decorrono dal giorno successivo alla ricezione delle stesse. Qualora le condizioni che hanno dato luogo al beneficio vengano meno il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione di variazione, in caso contrario il dovuto verrà recuperato con applicazione di sanzioni ed interessi.
6. Le riduzioni di cui ai commi 2 e 3, vista la loro natura, non sono subordinate alla preventiva dichiarazione.

Art. 13

Riduzioni per raccolta differenziata utenze domestiche

1. E' assicurata la riduzione a favore delle utenze domestiche per la raccolta differenziata come previsto dall'art 14 comma 17 del DL 201/2011 e s.m.i. Tale riduzione che opera attraverso un abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze si determina nella misura de 5% sui proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata.

Art. 14

Riduzioni per avvio al recupero rifiuti assimilati agli urbani utenze non domestiche

1. A tutti gli operatori economici che dimostrino di aver effettivamente e correttamente avviato al recupero o alla raccolta differenziata quantitativi di rifiuti assimilati in percentuale pari o superiore al 15% in relazione alla produzione Kg/mq anno di cui alla tabella A, sarà effettuato un discarico/rimborso in percentuale come da tabella B.
2. Si intendono avviati al recupero o alla raccolta differenziata i rifiuti conferiti direttamente alla Piazzola di raccolta gestita dal Comune o dal Soggetto Gestore del servizio, nonché quelli conferiti a raccoglitori autorizzati, dei quali venga dimostrato l'avvio corretto ed effettivo al recupero.
3. Al fine di godere dell'agevolazione gli operatori economici devono presentare al Servizio Tributi, entro il mese di febbraio di ogni anno, termine da considerare perentorio, istanza debitamente documentata relativa al quantitativo di rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, specificando l'attività svolta.
4. Qualora l'istruttoria del Servizio Tributi abbia esito positivo, si procederà ad un discarico/rimborso per la quota percentuale spettante, da effettuarsi sull'importo dovuto per l'anno in cui è presentata la documentazione prodotta, con conguaglio sull'ultima rata. Tale agevolazione verrà concessa solo previa verifica che la posizione del contribuente, sia con riferimento alle entrate tributarie che patrimoniali, sia regolare nei confronti del Comune. Tale regolarizzazione, al fine di godere dell'agevolazione, dovrà verificarsi entro e non oltre 5 anni dalla data di presentazione dall'istanza decorsi i quali si determina decadenza dal diritto. In caso di contenzioso l'eventuale conguaglio avverrà solo a seguito di sentenza definitiva.

Art. 15

Rifiuti speciali assimilati e limiti di assimilazione

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati agli urbani, in base al potere di assimilazione conferito ex art. 21 comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, le sottostanti tipologie di cui al presente comma e al successivo comma 2, purché la quantità complessiva prodotta non sia superiore a 30Kg/mq/anno:
 - rifiuti di carta , cartone e similari;
 - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 - imballaggi primari;
 - imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta e di plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette pallets;

- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto e di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelli e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, fatta eccezione per camere d'aria e copertoni, nonché ogni altro manufatto composto prevalentemente da gomma e caucciù quando proveniente da attività classificate al codice 50.20.4 della "classificazione delle attività economiche" in vigore dal 1° gennaio 1991;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - rifiuti di materiali ferrosi e materiali non ferrosi e loro leghe;
 - manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere, pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad es. scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione;
 - partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica.
2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art 2, lett. g) DPR 15 luglio 2003 n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n.833:
- rifiuti delle cucine;
 - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
 - rifiuti ingombranti;
 - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani
 - indumenti e lenzuola monouso;
 - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
 - pannolini pediatrici e i pannoloni;
 - contenitori e sacche delle urine;
 - rifiuti verdi.

Art.16
Rifiuti speciali e rifiuti assimilati – modalità di tassazione

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tassa:
 - a) Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi, limitatamente alla porzione di esse occupate da impianti, macchinari e attrezzature caratterizzate dalla produzione, di regola in via continuativa e nettamente prevalente, di rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali non assimilati. Parimenti non sono soggette a tassazione le aree destinate a depositi di tali rifiuti.
 - a.1) In relazione all'attività di meccanici di automobili o di veicoli a motore si specifica che è soggetta a tassazione l'intera superficie calpestabile, con eccezione:
 - della superficie occupata da ponti e fosse destinata alla manutenzione dei veicoli, nonché da cabine di verniciatura;
 - dalla superficie destinata a depositi di rifiuti pericolosi derivanti dalla lavorazione.
 - b) Le superfici degli insediamenti delle attività produttive, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali per quantità complessive superiori ai quantitativi individuati a precedente art. 15.
2. I soggetti che si trovano nelle condizioni punto a) devono presentare al Servizio Tributi dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante le porzioni di superficie interessate dalla detassazione e le planimetrie dell'insediamento produttivo, nonché copia delle fatture relative ai costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e/o speciali assimilati. La detassazione decorre dal giorno successivo alla ricezione della dichiarazione, completa della documentazione richiesta.
3. I soggetti che si trovano nelle condizioni punto b) devono presentare al Servizio Tributi, entro il mese di febbraio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il quantitativo di rifiuti assimilati complessivamente prodotti e smaltiti/recuperati nell'anno precedente. Qualora vengano accertate le condizioni di detassazione, la stessa decorrerà dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione. Sarà cura del Servizio Tributi procedere alla richiesta di documentazione attestante l'esistenza delle condizioni risultanti da autocertificazione. Limitatamente all'anno 2013 la dichiarazione sostitutiva potrà essere presentata entro il 31 ottobre dello stesso anno.
4. L'esenzione verrà concessa esclusivamente se dall'esame dei formulari risulta smaltito/recuperato un quantitativo di rifiuti come individuato al precedente art.15.
5. Qualora, nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento, il soggetto gestore dovesse verificare che vengono superati i limiti quali-quantitativi, come individuati all'art. 15 del presente Regolamento, il servizio viene immediatamente interrotto, in considerazione della specialità del rifiuto. La tassa dovuta verrà ricalcolata limitatamente al periodo in cui il servizio di raccolta e smaltimento è stato effettuato.

Art.17
Ulteriori esenzioni

1. Ai sensi dell'art 14 comma 19 del DL 201/2011 e s.m.i. è previsto quanto segue:
 - a) esenzione limitatamente alle abitazioni e sue pertinenze occupate da persone assistite dal Comune e in disagiate condizioni socio-economiche attestata dal Dirigente del Settore Servizi Sociali;

- b) esenzione per i locali e le aree occupate da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro Regionale del volontariato, da cooperative sociali iscritte alla camera di Commercio Industria e Artigianato e alle associazioni/organizzazioni di ex combattenti, mutilati, invalidi di guerra, Associazioni d'Arma.
2. L'esenzione di cui al punto b) si applica qualora le condizioni che danno luogo all'esenzione siano debitamente dichiarate e documentate nella dichiarazione iniziale o di variazione. L'esenzione decorre dal giorno successivo alla ricezione delle stesse. Qualora le condizioni che hanno dato luogo al beneficio vengano meno, il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione di variazione, in caso contrario il dovuto verrà recuperato con applicazione di sanzioni ed interessi.
 3. Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) del comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art.18

Cumulo riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni opera la riduzione/agevolazione più favorevole al contribuente.

Art. 19

Istituzioni scolastiche

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20

Tributo giornaliero

1. L'occupazione o detenzione temporanea, alla quale si applica il tributo giornaliero, è considerata tale quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per tutto quanto non previsto ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del DL 201/2011 e s.m.i.

Art. 21
Maggiorazione servizi indivisibili

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo.
3. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, può modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Per il solo 2013 la maggiorazione dello 0,30 euro per metro quadrato non può essere aumentata.
4. Sull'importo dovuto a titolo di maggiorazione non si applica il tributo provinciale che viene invece calcolato, nella misura deliberata dalla Provincia, solo sull'importo del tributo.
5. Le agevolazioni di cui agli articoli 12,13,14,16 e 17 del presente Regolamento si applicano anche alla maggiorazione.
6. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato neanche parzialmente a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Per il solo 2013 la maggiorazione di euro 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato.

Art.22
Tributo Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo esclusa la maggiorazione.

Art. 23
Dichiarazione inizio occupazione, variazione, cessazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione, utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune, entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio del possesso, dell'occupazione e della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La denuncia si intende consegnata all'atto di ricevimento da parte del Comune in caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di spedizione in caso di invio tramite PEC.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante in caso di non residenti
 - b) per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o di suo delegato.
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi adempiono, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
7. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero di componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
8. Il tributo decorre dal giorno dell'inizio dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e/o delle aree oggetto di dichiarazione, la cessazione decorre dal giorno di presentazione della relativa dichiarazione. Per le dichiarazioni e cessazioni presentate alla data di approvazione del presente regolamento vengono fatte salve le modalità di calcolo a bimestre.
9. In caso di mancata tempestiva presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto dalla data di effettiva cessazione se l'utente dimostra con idonea documentazione di non aver continuato l'occupazione, la detenzione dei locali e delle aree.

Art. 24

Rimborsi e discarichi amministrativi

1. Il soggetto passivo deve chiedere il rimborso/discarico delle somme versate e/o non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il discarico viene effettuato in tempo reale.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi, come determinati dall'apposito regolamento comunale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
3. Non si fa luogo in alcun caso al rimborso/discarico di somme oggetto di accertamento divenuto definitivo.

Art. 25

Funzionario responsabile e poteri del Comune

1. La giunta designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Art. 26 **Accertamento**

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che in caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

Art. 27 **Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato con un minimo di 51 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 24 comma 2, del presente Regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 51 a euro 258.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

Art. 28 **Riscossione ed importo minimo**

1. L'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e i rimborsi non sono effettuati è determinato in euro 5,00.
2. La riscossione spontanea della TARES viene effettuata esclusivamente attraverso la gestione diretta da parte del Comune.
3. L'importo del tributo, liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti, assoggettati a tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati e divenuti definitivi, è iscritto in apposito elenco a cura del funzionario responsabile di cui all'art 25 del presente Regolamento.
4. Gli importi sono riscossi in due rate (30 aprile – 30 settembre), a seguito dell'invio da parte del Comune di apposito prospetto esplicativo. Il pagamento in unica soluzione è consentito alla scadenza della prima rata.

5. In caso di mancato pagamento entro l'ultima rata, l'importo è riscosso in unica soluzione a seguito di notifica di avviso di accertamento per omesso o parziale versamento, con addebito delle spese di notifica e con l'avvertenza che in caso di inadempimento si provvederà, in sede di riscossione coattiva, al recupero del tributo, della relativa sanzione e degli interessi di mora.
6. Per l'anno 2013 l'importo sarà riscosso in tre rate, 31 luglio – 30 settembre – 30 novembre. La maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo. In caso di mancato pagamento entro l'ultima rata, si applica la procedura di cui al comma 5.

Art. 29
Norme di rinvio

1. Ai fini dell'istituto dell'accertamento con adesione si rinvia alla deliberazione di C.C. n. 5 del 29 gennaio 1999.
2. Ai fini della determinazione degli interessi di mora e della compensazione si rinvia alla deliberazione di C.C. n. 25 del 17 aprile 2007.

Art 30
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, data a partire dalla quale è soppressa l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Art. 31
Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro i termini decadenziali e prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti già notificati conservano validità anche ai fini della TARES, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del dovuto.

Art. 32
Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Tabella produzione complessiva rifiuti per attività economiche

Cat.	Attività	Coeff. Kd
01	Associazioni, biblioteche, musei, scuole	5,50
02	Cinematografi, teatri	3,00
03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	4,20
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,00
05	Aree scoperte operative	3,10
06	Autosaloni, esposizioni	4,22
07	Alberghi con ristorante	10,00
08	Alberghi senza ristorante	8,88
09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	8,20
10	Ospedali	10,55
11	Agenzie, studi professionali, uffici	12,45
12	Banche e istituti di credito	5,03
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	11,55
14	Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai	14,78
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, elettricista)	7,62
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	7,53
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	45,67
23	Birrerie, hamburgerie, mense	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	22,67
26	Plurilicenze alimentari e miste	21,40
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	58,76
28	Ipermercati di generi misti	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	28,70
30	Discoteche, night club	15,68

tabella A

Tabella discarichi/rimborsi in percentuale

% su Mq./Kd-Kg./anno	% discarico/rimborso
da 15 a 19,9	9
da 20 a 24,9	12
da 25 a 29,9	15
da 30 a 34,9	18
da 35 a 39,9	21
da 40 a 44,9	24
da 45 a 49,9	27
da 50 e oltre	40

tabella B